



Scuola, ri-costruiamoci le carriere

Scheda tecnico-descrittiva

Il mondo scolastico è stato scosso, negli ultimi anni, da una serie di sommovimenti legislativi generati dagli evidenti limiti di un quadro legislativo, paradossalmente costruito nel tentativo di rimettere ordine e di assicurare stabilità e riconoscimenti dei diritti degli operatori scolastici. Le pronunce giurisprudenziali che si sono succedute, e che conosciamo assai bene in quanto ce ne siamo, come Studio, **abbondantemente occupati davanti le giurisdizioni di parecchi distretti giudiziari della Repubblica**, ci consentono di centrare la nostra azione, durante l'anno 2017/2018, su alcune **campagne legali di carattere nazionale**, in relazione alle quali riteniamo di poter garantire a docenti e a personale Ata che si trovino nelle condizioni legittimanti indicate campagna per campagna, **sensibili ed importanti benefici**.

Una delle più importanti campagne che abbiamo deciso di lanciare è quella diretta alla

PIENA EQUIPARAZIONE TRA PERSONALE PRECARIO E PERSONALE DI RUOLO AI FINI DELLA ANZIANITA' DI SERVIZIO

Dopo che diversi Giudici del Lavoro (Corti di Appello di Torino, Bari, Bologna e Milano, Tribunale di Catania) si erano pronunciati sulla piena equiparazione tra personale docente precario e ATA e personale di ruolo ai fini degli scatti di anzianità di servizio, **anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza emessa in data 1 agosto 2017 ha riconosciuto i diritti dei lavoratori precari**.

La Sezione Lavoro della Corte ha infatti stabilito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70CE, essendo di diretta applicazione, **impone il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel comparto Scuola a prescindere dalla natura precaria o no del rapporto di lavoro**.

Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quindi, **non potrà più esserci differenza di trattamento** non solo ai fini stipendiali ma anche per le ferie, i permessi ed altri benefici tra personale precario e personale a tempo indeterminato.

Chi può presentare ricorso.

Sono legittimati a ricorrere:

- a) il personale docente e il personale ATA non di ruolo** in servizio o no che abbia svolto diversi servizi anche non continuativi alle dipendenze del MIUR può richiedere il riconoscimento delle differenze stipendiali degli ultimi 5 anni al Giudice del Lavoro del luogo ove svolge ancora servizio o di quello dell'ultima sede lavorativa;
- b) il personale docente ed il personale ATA di ruolo** in servizio o no può richiedere il riconoscimento delle differenze stipendiali relativa agli ultimi 5 anni al Giudice del Lavoro del luogo ove svolge ancora servizio o di quello dell'ultima sede lavorativa.